

## Circolare 2008/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» — revisione parziale

15 marzo 2019



## **Punti chiave**

- 1. Il 1° aprile 2019 entra in vigore la modifica dell'art. 6 cpv. 2 e 3 dell'Ordinanza sulle banche¹. Il carattere professionale secondo l'art. 6 cpv. 2 OBCR (sandbox) viene definito sulla base del nuovo criterio delle operazioni sulle differenze di interesse (art. 6 cpv. 2 lett. b P-OBCR), del valore di soglia pari al massimo a un milione di franchi (art. 6 cpv. 2 lett. a P-OBCR) e degli obblighi di informazione (art. 6 cpv. 2 lett. c P-OBCR). Nel campo esente da autorizzazione non sono più vietati l'investimento dei depositi accettati e la corresponsione di interessi sugli stessi, ma solo l'esecuzione di operazioni sulle differenze di interesse, che continua a essere prerogativa delle banche.
- Con la revisione parziale della Circolare FINMA 2008/3 «Depositi del pubblico presso istituti non bancari» la FINMA concretizza la sua interpretazione del concetto, non definito dalla legge, di «operazioni sulle differenze di interesse» ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 lett. b P-OBCR, focalizzandosi su un'ottica economica.
- 3. I numeri marginali che in seguito alla revisione dell'OBCR non sono più rilevanti vengono stralciati.
- 4. L'entrata in vigore della Circ. FINMA 08/3 è prevista per l'autunno 2019.

2/2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS 952.02, RU **2018** 5229